

FRANCESCO CARNELUTTI E IL CONFLITTO COLLETTIVO. LA PARTE E IL TUTTO

ANTONELLO OLIVIERI*

Abstract: il presente contributo si propone di indagare il profilo teorico-sistematico del conflitto nella riflessione giuridica di Francesco Carnelutti, assumendolo quale chiave di lettura per interpretare la genesi e lo sviluppo della dimensione collettiva dei rapporti di lavoro. Lungi dall'essere concepito come un'anomalia da neutralizzare, il conflitto viene elevato a fondamento strutturale dell'esperienza giuridica, in quanto espressione originaria della dualità costitutiva del reale e della necessità di un ordine capace di mediare l'inconciliabile. In questa prospettiva, Carnelutti non si limita a registrare l'esistenza di tensioni tra capitale e lavoro, ma le assume come manifestazioni concrete di una dinamica oppositiva più profonda, che investe la relazione tra norma e realtà, tra astratto e concreto, tra uno e molteplice, tra parte e tutto. Il diritto, nella sua dimensione sistemica, nasce dal conflitto e si modella su di esso, trovando nella collettivizzazione delle istanze lavoristiche non una deviazione rispetto al modello classico, bensì una sua coerente evoluzione.

Keywords: Francesco Carnelutti – conflitto – diritto del Lavoro – contrattazione collettiva – ordine giuridico

Abstract: this paper explores the theoretical and systematic profile of conflict in the legal thought of Francesco Carnelutti, proposing it as a hermeneutic key to understanding the emergence of collective labour relations. Far from being conceived as an anomaly to be neutralized, conflict is elevated to a structural foundation of legal experience, as it expresses the constitutive duality of reality and the need for an order capable of mediating the irreconcilable. In this view, Carnelutti does not merely acknowledge the existence of tensions between capital and labour, but interprets them as concrete manifestations of a deeper oppositional dynamic, one that informs the relationship between norm and reality, abstraction and concreteness, unity and plurality. Law, as a systemic phenomenon, arises from conflict and takes shape through it, with the collectivization of labour claims emerging not as a deviation from the classical model, but as its coherent evolution. The paper argues that, despite his personalistic conception of law, Carnelutti recognized in conflict an indispensable ordering principle, one that grounds both the logic of legal norms and the legitimacy of pluralistic forms of regulation.

* Antonello Olivieri, Professore associato di Diritto del lavoro GIUR-04/A, Università di Foggia. E-mail: antonello.olivieri@unifg.it

Keywords: Francesco Carnelutti – conflict – labour law – collective bargaining – legal order

1. Un giurista sull'albero prominente del diritto

C'è sempre un certo disagio a confrontarsi con l'Opera di Francesco Carnelutti¹, la sua autorità scientifica, le sue riflessioni poco sintoniche con il *mainstream* della dottrina lavoristica, che ha svilito – a volte – il contributo di uno dei più grandi giuristi dello scorso secolo² a mero strumento citazionale di vuota solennità nelle zibaldoniane bibliografie di articoli, saggi e monografie³. E che ha finito per comprimere senza comprendere la vitalità del suo pensiero, al punto da scorgere in esso forme «di rancore nei confronti [del] diritto», rispetto alle quali si dovrebbe evocare, addirittura, un «approccio psicoanalitico»⁴. In tal senso, sono apparsi ingenerosi alcuni giudizi⁵, forse avvinti dall'abbraccio ideologico, tanto serrato quanto asfissiante, che leggeva in quella realtà sociale il tentativo di infrangere, con impeto esogeno, le regole ordinamentali avvilluppate dentro gli ultimi afflatti della modernità giuridica.

Lui che è stato il Barone rampante del nascente «diritto che dal lavoro prende nome e ragione»⁶. Come Cosimo Piovasco di Rondò salì sulla forcella d'un grosso ramo dove poteva stare comodo, seduto a gambe penzoloni a vivere in libertà la sua esistenza⁷, anche Carnelutti trascorse il suo tempo (perso⁸) sugli alberi prominenti del diritto per il «piacere di superare difficili bugne del tronco e inforcature, e arrivare più in alto»⁹. Da

¹ Sulla polisemia del disagio nell'*approssimarsi* ai temi di Carnelutti, v. F. Ramacci, 1986, 527-528. Cfr. altresì U. Romagnoli, 1996, 414-415.

² «Il giurista del secolo», come ha ricordato A. Trabucchi, 1980, 213.

³ Molte interpretazioni risultano fondate su citazioni parziali o isolate, estratte da testi molto più complessi e articolati, attraverso una lettura frammentata e riduttiva della sua profondità filosofica e giuridica.

⁴ Non condivisibilmente, G. Pino, 2018, 31 che – all'interno di un prezioso lavoro – non valorizza adeguatamente l'unità (allo stato libero) del pensiero carneluttiano (F. Carnelutti, 1959, 8), sovrapponendo la parte con il tutto, l'opposizione con la negazione. A tal proposito, appare opportuno ricordare il desiderio di Carnelutti di essere ricordato e compreso, nel silenzio di ciascuna intimità, «soprattutto» per gli ultimi anni della sua esperienza giuridica (F. Carnelutti, 1965a, 2). Non esistono, infatti, ricordava diciannove anni prima, nella Prefazione alla II edizione della Teoria generale del diritto (F. Carnelutti, 1946, 7), concetti giuridici che non presuppongano concetti non giuridici. Ovviamente, il suo era solo un desiderio.

⁵ Limitandoci ai soli e pochi giuslavoristi, nelle sinuose e impareggiabili pagine di U. Romagnoli, 2009, 373 ss. non mancarono certo aspre critiche in relazione alla «bassa soglia di sensibilità verso le dinamiche della società industriale». L'A., con un azzardo intellettuale, giunge a evocare, sul piano della «opacità democratica», un inverosimile parallelismo con Mussolini (388)! Più «moderate» sono apparse le critiche di G. Pera, 1996, 107 ss.

⁶ F. Santoro Passarelli, 1961a, 1070.

⁷ Intesa come libertà di pensiero, F. Carnelutti, 1965b, 7.

⁸ Il riferimento è ai suoi *otia*. F. Carnelutti, 1959, *passim*.

⁹ I. Calvino, 1957, 15.

quella giusta distanza, ha coltivato l'aspirazione di *guardare tutto il mondo intorno*¹⁰ per trovare una soluzione ai problemi della coesistenza, anche là dove la matassa delle relazioni personali appariva impossibile da sbrogliare. Proprio come il personaggio calviniano, non discese più da quell'altezza (*melius*: vetta¹¹), osservatorio privilegiato, segno di emancipazione che comporta, però, un «prezzo» e un «rischio»¹², difficilmente sostenibili, per l'uomo solo¹³, senza la forza dell'amore¹⁴.

La libertà, se vissuta nella sua pienezza, non è mai concessione indolore. Esige coraggio, solitudine. È spesso una lacerazione.

Lo stesso vale per la libertà di autodeterminazione nel diritto del lavoro, che presenta un costo altissimo, tanto sul piano individuale quanto su quello collettivo. Non si esaurisce nella mera possibilità di scegliere, ma implica la capacità – e la responsabilità – di sostenere le conseguenze della propria scelta in un mondo segnato da asimmetrie strutturali.

È in questa prospettiva che il presente contributo si colloca, non potendo prescindere dal contesto storico, sociale e giuridico entro cui la materia lavoristica ha attirato l'attenzione dell'insigne giurista friulano, il quale, con sguardo acuto e inquieto, seppe comprendere le tensioni profonde tra libertà e protezione nel rapporto di lavoro¹⁵. Questi ebbe, tra le altre cose, il merito di aver sviscerato – e non semplicemente accettato – il *motus velocior* del progresso agli inizi del Novecento. In un'epoca segnata dal conflitto industriale, divampato come una fiamma instabile, alimentata dal fragore delle macchine e dal grido di chi rivendicava giustizia, egli ricordava che il compito del giurista era di cogliere, dalle manifestazioni nuove, i principî di diritto emergenti¹⁶.

¹⁰ F. Carnelutti, 1947, 23.

¹¹ Francesco Carnelutti utilizza spesso immagini e metafore di tipo verticale (per esempio, la vetta, la cima, l'ascesa, la montagna) per descrivere il cammino verso la giustizia e la comprensione autentica del diritto. Infatti, il diritto non è solo tecnica giuridica, ma un percorso di progressiva elevazione morale e spirituale. Un'immagine ascendente che riportava anche nelle conversazioni private. In P. Grossi, 2014, 255 è possibile leggere una risposta a una lettera inviata il 6 agosto del 1921 da Enrico Finzi che gli annunciava il lieto evento dell'attesa del primo figlio e manifestava la delusione per le incomprensioni scientifiche dei colleghi che lo avevano isolato. «Nel nostro ambiente – scrisse – non ci sono che due modi per andare avanti: o strisciare o volare». E «il volo non è che libertà», scriverà qualche anno dopo F. Carnelutti, 1959, 108. Nella sua *Lettera* di commiato (F. Carnelutti, 1965a, 3) l'ascesa diventa *ascesi* e prende una direzione anagogica. La meta incarna la semplicità originaria del diritto, della giustizia all'interno della foresta normativa: «l'ascesa non è dal semplice al complesso ma, viceversa, dalla complessità alla semplicità».

¹² F. Carnelutti, 1960, 12.

¹³ Ivi, 17.

¹⁴ F. Carnelutti, 1959, 228. Nella distinzione tra «preferenza» e «resistenza», il rapporto tra libertà e amore in Carnelutti è evidenziato da G. Tracuzzi, 2023a, 72.

¹⁵ Così come, sottolineava G. Tarello, 1974, «poco si comprende del funzionamento dell'organizzazione giuspolitica di un'epoca e di un paese se non se ne conoscono gli operatori» (499). Cfr., anche, G. Santoro Passarelli, 2016, 1009 ss.

¹⁶ F. Carnelutti, 1909a, 283.

Le critiche più accese sono state rivolte al Carnelutti interprete del collettivo¹⁷, concepito come un processo di continua divisione e sintesi, nel quale ogni parte rivela il proprio ruolo nell'unità, *ad unum vertere*¹⁸, *Umwelt*¹⁹.

Nei confronti del rapporto individuale è stato innovatore analitico²⁰, «didascalico» per altri²¹. In tema di diritto sindacale quasi un annoiato ricercatore, nonostante il suo duraturo interesse per la materia²². In Carnelutti, è assente il *thauma*, l'angosciante stupore per la nascita e lo sviluppo di una nuova visione del mondo. Nessuna meraviglia. Il suo incedere si discostava dai consueti sentieri della dottrina, fedele alla concezione di *riduzione dell'economia all'etica*²³. Con il telescopio scrutava l'orizzonte dei sistemi. Con il microscopio penetrava l'invisibile trama del dettaglio²⁴.

Allora, per «badare più alla strada percorsa che ai risultati raggiunti»²⁵, si tenterà di delineare il rapporto costruito attorno al *diritto operaio*, in lotta per essere riconosciuto nella sua dimensione autonoma, oltre la pianura alessandrina dipinta da Pellizza da Volpedo. Un cammino percorso a piccoli passi²⁶, non senza ostacoli rispetto a una realtà in grado di mutare costantemente la fisionomia di quel diritto primitivo e conflittuale, dapprima apòlide, incastonato in quello commerciale, industriale, privato, poi ingabbiato nella monoliticità corporativa e, infine, garantito – nel lessico costituzionale – all'interno delle formazioni sociali intermedie tra il singolo e lo Stato.

Pirandellianamente, tanti nomi, *nessun nome*.

La figura di Francesco Carnelutti giuslavorista dispiega tutta la sua ricchezza quando la si contempli in stretta simbiosi con il paesaggio giuridico che accompagnò le sue *meditazioni*. Il suo itinerario può suddividersi in quattro tappe, simili a stagioni²⁷. Il presente contributo, allora, ne ripercorrerà l'evoluzione, seppur trasversalmente.

¹⁷ Carnelutti affermerà che il diritto sindacale o intersindacale, anche se preferirà chiamarlo diritto corporativo (F. Carnelutti, 1930b, 36 e Id., 1949b, 213), è stato uno dei più vecchi «*beguins*» al quale restò pienamente fedele (F. Carnelutti 1932a, 75).

¹⁸ F. Carnelutti, 1941, 227.

¹⁹ F. Carnelutti, 1947, 24.

²⁰ Risultando *sconfitto*, nella battaglia con la «purezza» decantata da Barassi, sulla natura giuridica del contratto di lavoro: L. Gaeta, 1994, 216. V. anche L. Mengoni, 2001, 122-123.

²¹ G. Santoro Passarelli, 2016, 1015.

²² A differenza di altri «padri» fondatori come Giuseppe Messina ed Enrico Redenti che fuggirono verso altri lidi giuridici proprio nel momento in cui il diritto del lavoro *tout court* aveva posto le basi per una sua autonomia scientifica.

²³ F. Carnelutti, 1951, 21-22 e 403-404. Non è condivisibile la riflessione di B. Veneziani, G. Vardaro, 1987, 444 secondo i quali Carnelutti era «uno dei più convinti assertori della dipendenza del diritto dall'economia». Gli AA. giungono a tale conclusione sulla base della identità strutturale tra contratto di lavoro e vendita affermata da Carnelutti strenuo sostenitore dell'elettricità come oggetto del contratto. Tutta l'Opera di Carnelutti si muove in senso diametralmente opposto. L'economia è il regno dell'egoismo e il diritto rappresenta un ponte tra questa e la morale.

²⁴ F. Carnelutti, 1954b, 12. F. Carnelutti, 1949b, 212.

²⁵ F. Carnelutti, 1965b, 4. Si v. la recente lettura offerta da G. Tracuzzi, 2023b, 2 ss.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ G. Pino, 2018, 19.

Alla primavera, che fiorisce nel primo Novecento sull'onda dell'entusiasmo dei giuristi dell'epoca per uno *ius novum* ancora in formazione, fa séguito l'estate dell'esperienza corporativa, di maturità ardente, in cui affronta con vigore i nodi dell'organizzazione economico-sociale del tempo. Sopraggiunge poi l'autunno costituzionale. Il confronto con la dimensione sindacale introdotta dalla Carta repubblicana costringe Carnelutti a un paziente vaglio critico dei frutti – talora acerbi, talora fecondi – del nuovo assetto democratico. Infine, l'apparente inverno della tarda produzione scientifica si rivela, in realtà, una primavera interiore: nell'accettare l'insufficienza e perfino la miseria del diritto positivo, riscopre il senso ultimo della scienza giuridica, oltre i confini tecnici verso una più ampia riflessione sull'uomo e sulla società. È una rinascita meditativa che, pur meno prolifica di contributi strettamente giuslavoristici, illumina la vocazione umana della scienza giuridica stessa.

Così intesa, allo studioso di diritto del lavoro, l'Opera di Carnelutti si offre come un ciclo vitale ordinato e profondo, la cui comprensione richiede di penetrare, in ciascuna stagione, l'*ethos* che la permea e l'impulso che costantemente la rigenera.

2. Il conflitto collettivo delle origini

La «precoce e [...] fatale attrazione»²⁸ di Francesco Carnelutti verso il diritto del lavoro si è sviluppata in un periodo di grandi trasformazioni sociali ed economiche, caratterizzato da un'industrializzazione crescente e dalla necessità di regolamentare i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, rendendo necessario un nuovo approccio giuridico.

All'inizio del secolo scorso, «la scienza giuridica, soprattutto in Italia, [era] imperturbabilmente borghese, indifferente ai problemi giuridici del lavoro»²⁹. I lavoratori erano sì liberi, ma soli – nel loro «bisogno» – a sostenere la *gravitas* della «schacciante inferiorità rispetto agli imprenditori»³⁰. Rivendicare il lavoro non più come un atto di carità, bensì come un diritto, costringeva a un profondo ripensamento del modello liberale classico di rappresentanza politica, basato esclusivamente sul rapporto tra Stato e individuo³¹. Giacché, l'uomo non poteva più essere studiato fuori dal corpo sociale di cui era cellula³², così come l'evoluzione del diritto³³, nei suoi flussi e riflussi³⁴, non poteva

²⁸ U. Romagnoli, 1997, 121.

²⁹ F. Carnelutti, 1913, XII. Il diritto del lavoro e il diritto civile avevano un rapporto complesso poiché il primo si sviluppava al di fuori degli schemi tradizionali del secondo. Il diritto civile, basato su principî liberali e individualisti, regolava i rapporti di lavoro attraverso il contratto di lavoro, concepito come un accordo tra due soggetti solo formalmente uguali.

³⁰ F. Santoro Passarelli, 1961b (1951), 130. V. anche B. Montanari, 1979, 4.

³¹ P. Costa, 2009, 26.

³² L'individuo non poteva più separarsi dalla collettività: A. Tortori, 1895, 575; S. Panunzio, 1906, 56 ss.

³³ Sui concetti di darwinismo ed evolucionismo trasferiti nel campo giuridico, v. G. Vadalà-Papale, 1882, 334.

³⁴ G. Lyon-Caen, 1951, 75.

arrestarsi di fronte a un sistema legalistico-formale che misconosceva i grandi ambienti organizzativi e associativi.

Contro i miti della modernità giuridica³⁵, soffiò un rèfolo di insofferenza verso quel presente adagiato sull'imperante modello francese. E il vento, in quella pianura legalistica, sospendeva il suo respiro, raccontava – debussyanamente – le storie degli uomini. Il *prelude* del tentativo di riconquistare la libertà negata al momento collettivo risuonava accenti melodici per sfibrare il monosistema liberale realizzato solo sui concetti di proprietà e contratto.

L'emergere di nuovi soggetti giuridici, di nuove forme contrattuali e organizzative³⁶, di nuovi principî cui ispirarsi reclamava un «bisogno di pacificazione»³⁷ per non ritornare alla sbiadita realtà dei codici. Quel diritto non poteva essere ignorato, ma neanche accolto *sic et simpliciter* nel sistema civilistico. Dunque, la necessità di plasmare un diritto ancora in gestazione, germoglio di un ordine inesplorato, oltre l'exasperato individualismo, scaturiva per correggere l'originaria disparità di potere contrattuale tra le parti, attraverso la tutela collettiva dei lavoratori.

La lotta appartiene intrinsecamente alla natura stessa del diritto, costantemente in divenire, ogni volta che un nuovo paradigma ambisce a guadagnare spazio, a essere riconosciuto e a manifestare la propria identità³⁸. Nella «battaglia» tra un diritto pensato, che ha l'inclinazione a tradursi in realtà, e un diritto effettivo³⁹, come ristabilire l'ordine all'interno di un tessuto pluralistico inevitabilmente esposto al rischio costante della conflittualità?

In ogni relazione contrattuale è insito un conflitto di interessi, una guerra del sottrarre, del prendere e del «portar via»⁴⁰. Il conflitto genera disordine, anzi è esso stesso disordine. Si manifesta quando le cose perdono il proprio equilibrio e la propria collocazione naturale. Così come la guerra si traduce nel caos, l'ordine si esprime in una tensione verso la pace. Gli uomini combattono, ma il loro bisogno essenziale risiede nella dimensione irenica.

Ora, il conflitto sindacale nacque all'interno di un orizzonte puramente economico, espressione del gioco di forza tra un singolo e una moltitudine. Forze interessate a raggiungere una stabilità in grado di consentire una convivenza vantaggiosa. Ma l'economia non poteva fare a meno del diritto⁴¹. E il concordato di tariffa, antesignano del contratto collettivo, creava un ponte tra l'autonomia immediata del singolo e la sovranità di uno Stato che non intendeva, almeno inizialmente, occuparsi del fenomeno sociale.

³⁵ S. Romano, 1947, 126 ss.; P. Grossi, 2005, *passim*.

³⁶ M. Persiani, 1966, 3 ss.

³⁷ E. Redenti, 1962, 578.

³⁸ R. Jhering, 1989 (1872), 88 e 90.

³⁹ P. Lotmar, 2020 (1892), 32.

⁴⁰ F. Carnelutti, 1954b, 11.

⁴¹ F. Carnelutti, 2014 (1945), 64.

3. I soggetti del conflitto tra parte e tutto

Carnelutti non misconosceva il conflitto, l'antagonismo di interessi. Era un «vecchio sindacalista», degli studi piuttosto che dell'azione⁴². Il contratto era per lui il risultato della «lotta», «il trattato di pace» tra i contendenti⁴³. Tra corpo e anima⁴⁴, il *pactum* collettivo – con la sua natura ibrida⁴⁵ – realizzava la *pax* tra gli opposti interessi liberati dalla pura istanza economica per approdare sul terreno giuridico. Invero, una tregua⁴⁶, non tanto una pace, perché la contesa era destinata a riaccendersi, come brace dalle sue ceneri, in sonno vigile pronta a divampare. Così, in quel *cum venire*, nel *cum trahere*, il diritto (sindacale) sorgeva dal ventre della contraddizione: brandiva la guerra per domarne il furore, forgiava l'ordine nel cuore del conflitto, cercando nella lotta il seme della pace.

Aveva, però, una visione realistica dei soggetti che esprimevano quel conflitto, «gli anarchici e i liberisti a oltranza, anch'essi anarchici»⁴⁷. «La folla è bambina» e la collettività rappresentava un soggetto (economico e giuridico) meno evoluto, come le massaie che «vanno via» o le *donnicciuole in pescheria*⁴⁸. Agitazioni, violenze e minacce che sprigionavano dal cozzo tra gli interessi in lotta non sempre in grado di misurare la reciproca forza e di giungere a un punto di equilibrio, il «punto morto»⁴⁹. Ciò che denunciava era l'«eccesso», il superamento dei limiti, il sottrarre una parte dello «spazio vitale»⁵⁰. Una delle forme *anormali* che può assumere il conflitto d'interessi⁵¹.

Ed è proprio il conflitto sindacale del primo Novecento a farsi epifania sociale, un laboratorio vivido in cui si rende visibile la tensione tra diritti individuali e collettivi, tra l'astratta compostezza delle regole formali e l'urgenza concreta delle realtà sostanziali.

⁴² F. Carnelutti, 1949b, 213.

⁴³ F. Carnelutti, 1911, 408.

⁴⁴ F. Carnelutti, 1927c, 108: «[...] il contratto collettivo è un ibrido, che ha il corpo del contratto e l'anima della legge; attraverso il meccanismo contrattuale gioca una forza, che trascende il diritto soggettivo e si sprigiona un movimento, che va oltre il rapporto giuridico tra le parti». Carnelutti coglie con lucidità l'ambiguità originaria del contratto collettivo che è al contempo strumento di libertà e di regolazione pubblica, ponendosi in una zona di frontiera tra diritto civile e diritto pubblico. V. anche F. Carnelutti, 1928, 184. Critico, su questa «non del tutto felice immagine del contratto collettivo», E. Gragnoli, 2021, 23.

⁴⁵ F. Carnelutti, 1930c, 214

⁴⁶ F. Carnelutti, 1928, 182.

⁴⁷ F. Carnelutti, 1913, 39.

⁴⁸ F. Carnelutti, 1927a, 408.

⁴⁹ F. Carnelutti, 2014 (1945), 44.

⁵⁰ Ivi, 42.

⁵¹ Ivi, 43. Nel bersaglio delle sue critiche non vi era il conflitto in sé, ma l'eccesso: lo sconfinamento, l'invasione dello spazio vitale altrui, la forma anomala che il dissenso può assumere quando degenera in sopraffazione.

È qui che emerge la dialettica tra parte e tutto⁵². La parte, il soggetto antagonista, prende forma dal tutto, da quel conflitto che non distrugge, ma genera. Un conflitto non patologico, bensì rivelatore: principio creatore più che forza disgregante⁵³.

A tal proposito, la pagina evangelica del capitolo decimo di Matteo illumina il senso profondo di tale dinamica. Gesù, nell'annunciare di non essere venuto a portare pace, ma una spada, introduce una figura del conflitto come strumento di discernimento⁵⁴. La spada non solo divide, ma rivela. Taglia per far vedere, separa per mostrare. In questo senso, si può dire che ogni verità, quando si *manifesta*, disgiunge. E divide perché chiama a una scelta, un *cernere*⁵⁵, a non restare neutrali di fronte a ciò che si impone come assoluto. Il conflitto, in questa *luce*, non è negazione della pace, ma premessa di giustizia, *ius iungit*⁵⁶, perché solo attraverso l'agone si giunge all'unità redenta.

La letteratura stessa offre immagini potenti di questa tensione. Cervantes ci ha mostrato un Don Quijote scomposto tra il cavaliere ideale e il poveraccio reale, incapace di risolversi in un unico tutto coerente. Manzoni, da parte sua, ha fatto di Renzo e Lucia due mezzi innamorati che passano il romanzo cercando di ricomporsi in un tutto matrimoniale (con gran dispetto di don Rodrigo, che preferiva un altro tipo di intero).

Per Carnelutti, parimenti, l'intero non coincide con la semplice somma degli elementi, bensì costituisce un'*armonia* segreta che sfugge alla pura addizione⁵⁷. Ogni entità, nella sua individualità, acquisisce significato soltanto nel riflesso dell'insieme che lo racchiude. Come il cerchio avvolge il diametro senza mai identificarsi con esso, così l'essenza del tutto trascende la frammentazione delle sue componenti. Ciascun elemento, in un gioco di reciproca definizione, diventa contemporaneamente confine e promessa di un'unità

⁵² Carnelutti distingue un «tutto finito», sintetico, tre e triangolo, da un «tutto infinito», naturale, cerchio e zero. F. Carnelutti, 1947, 235, 315 e 415; F. Carnelutti, 1953, 11-12; F. Carnelutti, 1959, 100, 104, 111. Risuona, in filigrana, uno dei dialoghi giovanili di Platone – il Carmide – ove affiorano, seppur in forma implicita, ma tutt'altro che marginale, profonde considerazioni sul nesso tra parte e intero, inscritte nel più ampio discorso sulla *sophrosýne*. In un passo di grande densità concettuale, emerge la visione olistica che informa il pensiero platonico: «non si deve tentare di curare gli occhi senza curare la testa, né la testa senza il corpo, così come non si può curare il corpo prescindendo dall'anima; ed è per questo che i medici della Grecia trascurano molte malattie, ignorando la totalità a cui dovrebbero rivolgersi: se il tutto è malato, la parte non può star bene». (155e-156e).

⁵³ F. Carnelutti, 1947, 434. In termini più ampi, F. Carnelutti, 1959, 196.

⁵⁴ «Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra, ma una spada. Perché sono venuto a mettere l'uomo contro suo padre, la figlia contro sua madre e la nuora contro sua suocera; e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua»: Matteo, 10, 34 (v. anche Lc 12, 49-53). Questo versetto, tra i più spiazzanti del Vangelo, sembra negare l'immagine consueta di Gesù come portatore di pace. Eppure, è proprio nella sua durezza che esso rivela un significato profondo. La pienezza della verità evangelica non si impone come armonia immediata, ma come conflitto, come ferita necessaria che attraversa l'esistenza e la ridefinisce. In questa luce, la spada evangelica può essere letta come simbolo del conflitto costitutivo tra parte e tutto, tra l'appartenenza e la vocazione, tra l'immediato e l'assoluto. Il conflitto intersindacale è, così, un *tutto finito* sufficiente, però, solo per approssimare il *tutto infinito* descritto nelle pagine evangeliche. *Initium*, il primo, *principium*, il secondo, riecheggiando il pensiero agostiniano.

⁵⁵ F. Carnelutti, 1947, 260; F. Carnelutti, 1951, 37; F. Carnelutti, 1965, 5.

⁵⁶ Guarda la totalità nella sua funzione tipicamente unitiva. F. Carnelutti, 1949, 57 ss.; F. Carnelutti, 1951, 141.

⁵⁷ F. Carnelutti, 1947, 277.

superiore. Il pensiero procede, in tal modo, tra analisi e sintesi, cercando nell'invisibile la chiave dell'indivisibile⁵⁸, la sua *melodia*. Se il tutto fosse una mera addizione di parti non esisterebbe nessuna relazione qualitativa tra gli elementi che lo compongono. Una *sinfonia* non si esaurisce nella nuda giustapposizione delle note che la costituiscono. È l'ordine, la struttura, la coesione interna, a trasformare un insieme di suoni in un'opera d'arte⁵⁹.

Orbene, la teoria dell'interesse collettivo quale combinazione e non mera somma di interessi individuali⁶⁰ trova(va) perfetta rispondenza nel ragionamento carneluttiano. Il conflitto, in questa visione, è il *pigreco* del sistema sindacale italiano, è misura, ma non può essere misurato perché il tutto viene prima delle parti⁶¹.

Nel riconoscimento di una «terza dimensione» del diritto⁶² non vi era in Carnelutti nessuna ostilità nei confronti del collettivo, né «bassa soglia di sensibilità verso le dinamiche della società industriale», né – ancora – «animosità anti-sindacale»⁶³. Al contrario, distingueva la parte dal tutto. I soggetti sindacali dal conflitto stesso.

4. Capitale e lavoro

Nella separazione tra capitale e lavoro si scorgeva il tratto caratteristico della modernità industriale in grado di riprodurre un «contrasto di interessi tra chi ha forza di lavoro e non ha capitale e chi ha capitale ma non ha forza di lavoro»⁶⁴. La figura del conflitto, mediata in passato da relazioni sociali più familiari o paternalistiche, si fa così esplicita nello scambio di prestazioni: da un lato il lavoratore che tende a guadagnare di più lavorando meno, dall'altro l'imprenditore che aspira al massimo risultato con il minimo costo. Questa nuova relazione dialettica «come tutti i rapporti presenta la doppia faccia dell'uno e del diverso», congiunge e disgiunge⁶⁵. Una dualità paragonabile al vincolo nuziale (*et erint duo in carne una*). Analogamente ai coniugi uniti in un'unica carne, il rapporto produttivo si concretizza nella sintesi del profitto, pur mantenendo

⁵⁸ F. Carnelutti, 1947, 128-129.

⁵⁹ Sul rapporto tra melodia, sinfonia e armonia, F. Carnelutti, 1942, 177-190. Un cenno in F. Carnelutti, 1941, 232.

⁶⁰ F. Santoro Passarelli, 1952, 23.

⁶¹ Cfr. F. Carnelutti, 1947, 133 e 316; F. Carnelutti, 1959, 212.

⁶² F. Carnelutti, 1927b, 9. Considerazioni analoghe si rinvenivano già in F. Carnelutti, 1911, 407 ss. Cfr., altresì, L. Gaeta, 2016, 573 ss.

⁶³ Invece, U. Romagnoli, 2009, 379 ss. tra le righe ha inciso, con inchiostro e fuoco, un ritratto feroce, in cui ogni parola è un artiglio raffinato. In qualche circostanza, trasformandosi in un raffinato *mindhunter* anche di fronte alla evidente critica mossa da Carnelutti nei confronti dell'impostazione «imperturbabilmente borghese» (1913, XII), affermò che quest'ultimo «non avesse intenzione di lanciare una denuncia vibrante come un'invettiva» (U. Romagnoli, 2011, 428) perché «vittima di un autoinganno» (U. Romagnoli, 2009, 389).

⁶⁴ F. Carnelutti, 1927c, 5.

⁶⁵ F. Carnelutti, 1954a, 1; F. Carnelutti, 1954c, 28.

l'identità dei singoli⁶⁶. In tal senso, la fusione dei due elementi non deve cancellarne l'autonomia. Concentrarsi eccessivamente sulla sola congiunzione rischia di sfociare in errori storici (come la servitù o il comunismo), entrambi tentativi di annullare o amplificare la distinzione intrinseca tra lavoro e capitale⁶⁷.

Carnelutti mostra piena consapevolezza del fatto che la protesta di un singolo lavoratore per ottenere una retribuzione adeguata possa produrre poco più di un rumore di sottofondo, destinato a perdersi nel frastuono dell'indifferenza del legislatore. Un gruppo di lavoratori in sciopero, invece, genera un'onda d'urto capace di riequilibrare la dinamica del potere. Il sindacato non è un'accozzaglia di individui con lamentele personali, ma un sistema organizzato di rivendicazioni, che funziona proprio perché ha una struttura coerente e una capacità di azione collettiva. Un'entità collettiva con una forza oltre i suoi singoli membri.

Il conflitto collettivo viene, così, analizzato da una prospettiva giuridico-funzionale. Il diritto non deve né negarlo, né lasciarlo privo di regole, ma fornire strumenti per incanalarlo in un sistema di relazioni industriali che eviti derive anarchiche e garantisca una composizione pacifica delle controversie⁶⁸.

Sebbene i modi per esprimere il contrattualismo possano variare, il fine ultimo resta la ricerca di un ordine giusto e pacifico, capace di armonizzare le esigenze di produttività e la tutela dei diritti economici e sociali di tutti i soggetti coinvolti. La naturale evoluzione strumentale è, semplicemente, volta a rendere più efficace un meccanismo già consolidato: quello del contratto come strumento di regolazione e giustizia. Il passaggio «da un piano inferiore a un piano superiore, ossia dal piano individuale al piano collettivo» non muta certo la funzione intrinseca nell'individuare una giusta ripartizione, adattando alle nuove realtà produttive ed economiche il mezzo per raggiungere lo scopo⁶⁹.

Tant'è che è critico nei confronti di un certo statualismo che si sostituisce all'intesa spontanea e condivisa tra i protagonisti della relazione produttiva, indifferente alle

⁶⁶ Carnelutti adotta il modello della famiglia, considerata non soltanto in senso figurato ma come «cellula demografica», paragonando poi l'impresa alla «cellula economica». Il ruolo del «maschio» (associato al nucleo, ovvero al lavoro) e quello della «femmina» (associato al citoplasma, ovvero al capitale) evidenziano una strutturazione organica in cui ciascun elemento contribuisce in modo differente alla produzione. La metafora riprende anche il discorso evangelico sulla fusione dei coniugi, suggerendo che la produzione economica replica il processo generativo della vita. Tali analogie servono a comprendere come il diritto e l'economia devono riconoscere e tutelare la specificità di ciascun elemento nella distribuzione del profitto, anziché cercare di annullarne le differenze. F. Carnelutti, 1954a, 2-3.

⁶⁷ F. Carnelutti, 1954a, 2.

⁶⁸ Pur riconoscendone la centralità, Carnelutti inserisce il conflitto in una visione giuridica ordinata e regolata, nella quale lo scontro tra capitale e lavoro viene disciplinato in modo da non mettere a rischio la stabilità sociale e istituzionale. Queste posizioni riflettono la tensione tipica della sua epoca: da un lato, la necessità di riconoscere il conflitto collettivo come parte del sistema giuridico; dall'altro, il timore che un conflitto eccessivamente libero potesse minare la stabilità del sistema produttivo e dello Stato.

⁶⁹ In sintesi, pur cambiando il modo in cui i soggetti si organizzano per esprimere il loro rapporto contrattuale, il fine rimane lo stesso: usare il contratto come strumento per fissare il giusto prezzo in senso distributivo e garantire la pace sociale. F. Carnelutti, 1954a, 5. Cfr. anche F. Carnelutti, 1932b, 152-153.

peculiarità e agli equilibri funzionali derivanti dall'incontro tra i due fattori fondamentali dell'economia. «Lo Stato è al di sopra del conflitto», egli affermava; ma, nel caso di specie, esso finisce col proiettare unicamente un «surrogato di giustizia», giacché quella «autentica» si realizza solo nell'accordo liberamente raggiunto⁷⁰. La funzione primaria del contratto è, infatti, quella di costruire un meccanismo ordinamentale in grado di rendere possibile una distribuzione giusta del profitto, contribuendo a mantenere la pace sociale.

In tale *milieu*, Carnelutti è senz'altro favorevole, in via sussidiaria, alla creazione di meccanismi di conciliazione o di arbitrato collettivo che, seppur ostacolano il «dibattito spontaneo e diretto tra le parti», sono comunque capaci di prevenire gli scioperi selvaggi⁷¹ e garantire lo sviluppo del conflitto in un quadro normativo ben definito⁷². Solo «coloro che non [vedevano]» potevano ritenere che si trattasse di un diverso modo di impedire la contrattazione collettiva⁷³. Si combatteva il mezzo, non lo scopo. La contrattazione non veniva impedita, ma favorita, sopprimendo «la fase preliminare che danneggia[va] soverchiamente i contraenti e il pubblico»⁷⁴. Tra il passato di obliterazione delle formazioni intermedie e le nuove forme di coazione vi era una differenza qualitativa.

Diverso, affermava, è il «valor pratico»⁷⁵ della questione, se è conforme a una razionalità autenticamente politica e sociale riconoscere nello Stato l'ultima istanza chiamata a comporre i conflitti.

Su questo punto, la sua posizione era senza ambagi: l'arbitrato obbligatorio è un male perché postula la possibilità che un terzo possa porsi come perfetto interprete dell'equilibrio tra le forze in tensione, come colui che sappia ascoltare, con orecchio assoluto, l'armonia nascosta del conflitto, e da essa dedurre una sintesi equa. Ma questa è un'illusione teoretica, una proiezione utopica. La realtà dell'umano agire, intessuta com'è di parzialità, interessi, contingenze e opacità, non consente tale purezza di giudizio. Al dramma del conflitto segue, dunque, il dramma del giudizio⁷⁶.

Ogni intervento eteronomo è, in definitiva, un atto di violenza. Non perché venga esercitata con brutalità visibile, ma perché si sostituisce all'esito naturale del conflitto con una soluzione esterna, estrinseca, che forza il divenire del reale verso una quiete apparente. La violenza, in questo caso, si annida proprio nello iato tra la possibilità di generare un equilibrio libero e ciò che l'autorità impone in nome dell'ordine.

⁷⁰ F. Carnelutti, 1954a, 6.

⁷¹ F. Carnelutti, 1911, 412.

⁷² F. Carnelutti, 1927c, 16-17; F. Carnelutti, 1949b, 219-220.

⁷³ F. Carnelutti, 1911, 412.

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ *Ibidem*.

⁷⁶ F. Carnelutti, 1949d, 167 ss.; F. Carnelutti, 1951, 403-404. Cfr. anche F. Carnelutti, 1958, 42. Una recente lettura sul proteiforme conflitto affrontato dal giudice, partendo dal pensiero carneluttiano, è offerta da A. Lo Giudice, 2023, *passim*.

L'arbitrato obbligatorio era come il veleno⁷⁷. Può talvolta apparire come il rimedio necessario quando l'organismo è già afflitto da un altro male, più grave, più lacerante. La riflessione, allora, non può arrestarsi a un giudizio assoluto. Essa è costretta a misurare, a confrontare, a *cernere*, a scegliere tra imperfezioni. Anche lo sciopero, nella sua essenza, può apparire come un male, un arresto della produzione, una rottura dell'ordine. La questione, di conseguenza, non è se vi sia il bene puro, ma quale sia il «minor male»⁷⁸.

5. Il sindacalismo puro del periodo corporativo contro i «puri del regime»

Nel fitto intreccio di forze che animavano la vita collettiva, là dove lo Stato e le sue membra sociali si sfioravano, si respingevano, si attraevano come poli opposti in cerca d'equilibrio, sorgeva – come un nodo irrisolto, come un'onda che si ritira solo per tornare – il «problema dei problemi»⁷⁹, *id est* la relazione fra lo Stato e le organizzazioni sindacali.

Era l'Italia di anni convulsi e inquieti, quando quella tensione, dapprima relegata da alcuni a mero fatto politico, o liquidata come «voga scientifica»⁸⁰ destinata a scomparire come traccia sull'acqua, si mostrava invece nel suo volto più inquietante. Chi vi scorgeva una minaccia grave, oscura, che lambiva i confini stessi dell'esistenza statuale⁸¹. Chi, al contrario, ne esaltava il potenziale costruttivo⁸², introducendo i sindacati – in forma autonoma o integrata – nel disegno sovraordinato di uno Stato capace di ricomporre in unità la molteplicità delle sue voci⁸³. La comune lettura Stato-centrica tra Romano e Rocco si differenziava proprio sulla possibilità per i gruppi organizzati di essere portatori di forme di regolazione concorrente nell'ambito di un'effettiva articolazione pluralistica della società.

Questo nuovo sguardo sul movimento collettivo, luce che improvvisamente illumina ciò che prima era solo contorno, aveva però risvegliato timori antichi: il rischio di una

⁷⁷ F. Cernelutti, 1911, 412. Cernelutti amava particolarmente le metafore che richiamano la medicina perché vedeva il diritto e la giustizia come strumenti che, analogamente ai farmaci, possono guarire ma, se usati impropriamente o in eccesso, possono danneggiare o addirittura avvelenare il tessuto sociale.

⁷⁸ F. Cernelutti, 1909b, 422; F. Cernelutti, 1911, 412. E in tale scelta tragica, la libertà contrattuale rappresenta l'ideale, come ideale è la forma repubblicana o rappresentativa rispetto alla monarchia assoluta; ma vi sono condizioni storiche e sociali, ancora immature o diseguali, nelle quali l'ideale si mostra inattuabile, e dove, paradossalmente, l'eccezione si fa norma, e il male necessario diviene misura provvisoria della giustizia possibile.

⁷⁹ S. Panunzio, 1923, 10.

⁸⁰ V. lo sprezzante giudizio di V.E. Orlando, 2006 (1924), 162: «si potrebbe dimostrare che alla tirannia ed ai capricci della moda non obbediscono solo le belle signore, ma anche i più severi ed austeri scienziati»).

⁸¹ O. Ranalletti, 2006 (1920), 125.

⁸² S. Panunzio, 1923, 5 ss., in una logica di libertà sotto lo Stato sovrano.

⁸³ A. Rocco, 1938 (1920), 640 ss.

«degenerazione del sindacalismo»⁸⁴, lo spettro di uno sfaldamento progressivo del potere pubblico, di uno Stato che faticava a riconoscersi nella propria immagine riflessa⁸⁵.

Eppure, accanto alla consapevolezza che il diritto non potesse dormire nei codici⁸⁶, vi era anche la speranza di poter sostituire all'autodifesa di classe proprio l'intervento di una specifica magistratura del lavoro per la risoluzione delle controversie individuali e collettive e, dunque, per restituire ordine là dove vi era solo lotta.

Un quadro, invero, già prefigurato – almeno sul piano teorico – nel 1911 da Carnelutti secondo cui i conflitti collettivi non potevano essere armonizzati sulla base delle regole all'epoca esistenti. Il contratto, originato da un naturale conflitto di interessi, rappresentava il punto di equilibrio all'interno di un antagonismo «in cui le forze dei due lottatori si equivalgono» e si compongono senza guerra se i contendenti sono evoluti⁸⁷. Ma nella dimensione collettiva, dove le moltitudini si muovono come masse fluide e non sempre consapevoli della propria misura, il conflitto tornava a forme primeve, instabili, feroci. Mancava, in quelle battaglie, la percezione della proporzione, il senso di quel punto d'equilibrio che separa la lotta dalla distruzione, la forza dalla sopraffazione.

Nuovamente, parte e tutto.

Carnelutti tratteggerà quindici anni prima, le linee programmatiche di un sistema corporativo⁸⁸ che, tuttavia, seguì un percorso ancor più netto, nella sua declinazione autoritativa, sul ruolo da attribuire alla rappresentanza di interessi nel sistema economico. L'intervento eteronomo, non più considerato un *male minore*, rappresentò l'unica soluzione di garanzia dell'unità giuridica, politica, sociale ed economica del Paese.

E «affronterà» quel periodo trovandosi – affermava con un po' di malinconia scientifica – se non già sulla soglia della vecchiaia, certo ben addentrato nel sentiero che a essa conduce, tra curve silenziose e giorni che si fanno più sottili⁸⁹. Nelle sue riflessioni si scorgeva un po' di sconforto per quella freschezza inquieta dei primi sguardi sul mondo, per chi voleva riscrivere ogni cosa prima ancora di sapere cosa meritasse di essere custodito. Le nuove generazioni, con una frequenza quasi ossessiva, auspicavano di congedarsi dagli schemi antichi, di archiviare le idee consunte, di spezzare le catene di un diritto imbalsamato, rigido come una reliquia d'altri tempi. Insomma, per intendere appieno il diritto corporativo bisognava procedere a una revisione degli schemi tradizionali attraverso la «coincidenza fra società e Stato [...], l'istanza davvero rivoluzionaria»⁹⁰.

⁸⁴ A. Rocco, 1938 (1920), 640.

⁸⁵ V.E. Orlando, 2006 (1924), 167 ss.

⁸⁶ B. Croce, 2016 (1926), 50.

⁸⁷ F. Carnelutti, 1911, 407.

⁸⁸ Cfr. I. Stolzi, 2007, 81 ss.

⁸⁹ Cfr. F. Carnelutti, 1932a, 76-77.

⁹⁰ Cfr. A. Volpicelli, 1932a, 104 ss. che, nella Relazione al II Convegno di studi sindacali e corporativi, non lesinò dure critiche nei confronti di Carnelutti per la sua sistemazione «monca e parziale» (104). V., altresì, con osservazioni ancor più sferzanti, A. Volpicelli, 1932b, 609 ss.

Rivoluzione da destra e da sinistra⁹¹.

Rivoluzione, una parola che, da secoli, incendia cuori e scuote regni. Si presenta come promessa di rinnovamento, rottura salvifica dell'ordine costituito, canto del nuovo che irrompe tra le rovine del vecchio. Ma vi è, nella sua stessa etimologia – *revolutio*, il tornar su se stessi, il girare in tondo – un germe di ambiguità, una spirale che inganna col miraggio del progresso mentre ripete, in forma diversa, le stesse strutture di dominio.

Non ogni moto è progresso. Non ogni frattura è rigenerazione⁹².

Vi è in essa una natura bifronte, un'ambiguità che la rende, al contempo, apertura e chiusura, liberazione e re-incatenamento. Come Giano, proiettato verso il futuro ma con lo sguardo, ancora e sempre, rivolto al passato.

Qualsiasi rivoluzione, senza misura, degenera in tirannia⁹³. Nasce come affermazione di un limite – «fin qui e non oltre»⁹⁴ – ma presto si trasforma in volontà di totalità, in *hybris* che pretende di rifondare l'uomo e la storia *ex nihilo*. Così, ciò che nasce come negazione del potere, diventa nuovo potere, più pervasivo perché rivestito della maschera del riscatto. Dimentica la fondazione a favore della liberazione.

La storia non è ignara di tali paradossi. Il Terrore succede alla Libertà, l'apparato sostituisce l'ideale, la volontà collettiva si coagula in dispositivi che replicano, con altro lessico, i medesimi abissi di alienazione. Ciò che doveva essere salvezza, *in iure contra ius*, diventa simulacro⁹⁵. Là dove la rivoluzione pretende di rifondare il mondo, spesso dimentica che nessun cambiamento esteriore può davvero reggere se non si accompagna a una metanoia, a un rovesciamento interiore dello sguardo e dell'essere. Senza tale profondità spirituale, essa resta danza dell'ombra sul muro della caverna.

Può esistere una rivoluzione che non sia ritorno, ma trascendimento? Una rivoluzione che non giri in tondo, ma salga come la scala del Paradiso dantesco, verso un cambiamento che sia anche salvezza interiore⁹⁶?

Il Nostro era ben consapevole che i principî giuridici non fossero intangibili, né eterni. In quanto strumenti umani, sono soggetti al mutamento. Quando l'esperienza storica ne rivela l'inadeguatezza, essi possono e debbono essere abbandonati. Ma ciò va fatto con misura, e non per impulso temerario. Anche i dogmi, per quanto provvisori, rappresentano pur sempre strumenti di lavoro – *instrumenta operis* – e costituiscono un'eredità preziosa, che non deve essere bruscamente dissolta. Distruggere ciò che è stato affinato nel tempo equivale, talvolta, a privarsi degli arnesi che consentono di edificare il nuovo.

⁹¹ Cfr. F. Cernelutti, 1932b, 146-147.

⁹² S. Romano, 1947, 220 ss.

⁹³ A. Camus, 2011, *passim*.

⁹⁴ Giobbe, 38, 11.

⁹⁵ F. Cernelutti, 1951, 97: «il problema giuridico della rivoluzione riguarda il se e il quando un nuovo ordinamento si sostituisca, in tal modo, al precedente così che questo perda e quello acquisti vigore; o, in altri termini, se e quando un atto originariamente *contra ius* assuma valore di atto *secundum ius*».

⁹⁶ *Amplius*, F. Cernelutti, 1960, 39.

Ai «puri del regime»⁹⁷ e a quei «rimproveri» di chi non aveva «ancora decantato il [...] pensiero a forza di riflessioni ed esperienza»⁹⁸, ricordava di non inciampare nella *ipervalutazione* del giuridico quale unico criterio d'interpretazione e comprensione del fenomeno corporativo che apparteneva innanzitutto alla sfera del sociale. Un tessuto vivo, un intreccio di rapporti, tensioni e finalità che si muovono nella storia concreta degli uomini, un *motus animi* collettivo, radicato nella struttura stessa della società civile. Esso nasceva da esigenze comuni, da aspirazioni condivise, da una dinamica di partecipazione che il diritto, con la sua lente ordinatrice, poteva afferrare solo *ex parte*, ossia per quel profilo che, traducendosi in norma, si rendeva suscettibile di disciplina secondo razionalità giuridica e giustizia.

«Non [c'erano] cose nuove da dire»⁹⁹. Assegnare al diritto corporativo la funzione di comporre i conflitti non restringeva o sviliva la sua portata. Ciò costituiva, in verità, il contenuto giuridico del fenomeno, la sua *species iuris*. Ma non per questo si doveva ritenere che tale funzione esaurisse la pienezza sociale dell'istituto. È, semmai, il suo riflesso giuridico, il volto che esso presenta quando attraversa il filtro dell'ordinamento. Tale riflesso non coincideva con l'intero corpo sociale da cui promanava. Si trattava, perciò, di individuare – tra gli sguardi gorgonici del corporativismo – quella porzione del fenomeno che legittimamente poteva essere assunta nell'ambito del diritto, lasciando intatta, sullo sfondo, la complessità sociale e storica di cui era espressione¹⁰⁰. Parte e tutto, nuovamente.

In questa prospettiva, il conflitto collettivo, come spontaneamente emerso negli anni, rischiava di compromettere la certezza e la sicurezza dello Stato, il solo soggetto in grado di prevenire o di porre fine a eventuali turbolenze sul piano sociale. L'armonia nel contrasto tra interessi non era più, infatti, ricercata orizzontalmente dall'ordinamento intersindacale, ma da un'entità superiore che agiva, verticalmente ed esternamente, come sintesi del processo di contenimento del sociale. E non si trattava, nell'impossibilità di comporre il conflitto, di un intervento successivo, secondario, accessorio, di integrazione, come nella prospettiva carneluttiana.

L'esclusiva autorità di risolvere definitivamente i dissidi, nel rispetto dell'interesse generale e non certo del contemperamento dell'interesse collettivo¹⁰¹, «inintelligibile al

⁹⁷ G. Santoro Passarelli, 2006, 1036.

⁹⁸ F. Carnelutti, 1932a, 78.

⁹⁹ F. Carnelutti, 1927b, 4.

¹⁰⁰ *Abusus non tollit usum*. La considerazione giuridica di un istituto non ne cancella il valore simbolico, né il suo radicamento nei sentimenti e nei costumi. Del resto, sarebbe stato come rimproverare chi affermava che il diritto matrimoniale si componeva delle norme atte a regolare i conflitti d'interesse tra coniugi, accusandolo di ridurre il matrimonio a un legame puramente negativo o conflittuale. Come se, nel cogliere la funzione giuridica dell'istituto, si negasse la profondità affettiva, simbolica, esistenziale che lo sorreggeva. No. Il diritto non esauriva e non esaurisce il mistero del mondo. F. Carnelutti, 1932a, 78.

¹⁰¹ U. Spirito, 1934 (1933), 251; M.G. Garofalo, 1992, 100, secondo cui l'interesse collettivo era solo formalmente dentro lo Stato mentre gli interessi espressi dai gruppi spontaneamente all'interno di una dinamica genuina restavano imprigionati nel sistema politico.

di fuori del nesso di interdipendenza» con il conflitto industriale¹⁰², era funzionale a reprimere il conflitto, concepito come elemento disgregatore della rappresentatività statuale, prevenendolo purchessia, impedendolo attraverso decisioni conformi alla sua politica economica e morale. Dunque, unicità, non centralità del sistema corporativo, invero sempre più monolitico. Un ritorno al semplicismo con un arretramento della sfera collettiva in quella politica. La corporazione «mangia[va] i sindacati»¹⁰³.

La sovrapposizione di Stato e individuo può forse servire alla costruzione di un disegno politico, ma non spiega né fonda l'ordinamento corporativo sotto il profilo giuridico. Anzi, lo confonde. Quando la nuova realtà sociale viene mondata dalle sue scorie più turbolente, quando il suo volto si mostra ormai pacificato, essa non incute più timore né minaccia. Il sindacato, «non più piazzaiolo e rivendicativo», può essere guardato con occhi diversi¹⁰⁴. Il contratto collettivo, allora, emerge come il frutto maturo di un sindacato trasfigurato, purificato dalla febbre del conflitto, ormai immune al «virus della guerra»¹⁰⁵. In questa veste rigenerata, esso non è più strumento di lotta, ma annuncio di possibilità. Si fa segnale e simbolo, si offre come mappa per l'esplorazione di spazi giuridici ancora inesplorati. Parla un'altra lingua, più costruttiva, quasi cartografica. E così, dinanzi allo studioso del diritto, si schiude l'eco di una promessa. «Una terra nuova da conoscere», forse non meno misteriosa e feconda di quelle che i grandi viaggiatori dell'anima hanno saputo intravedere oltre i confini del mondo noto.

Orbene, il *quid novi* del diritto corporativo non risiedeva nel fine, che restava il medesimo (la composizione dei conflitti), bensì nel mezzo¹⁰⁶. Nella istituzione di organi specifici e nell'elaborazione di procedimenti peculiari volti a conseguire tale composizione. Il fenomeno corporativo, spesso confuso con quello politico di matrice fascista che l'ha negato¹⁰⁷, nella sua essenza più profonda, si collocava in gran parte *extra ius*. E tanto più se ne discostava quanto più tale spirito cooperativo si faceva presente ed efficace.

Dove regna la collaborazione e la concordia, là il diritto non è necessario¹⁰⁸. *Ubi societas pacata, ibi ius tacet*.

Senonché, le proposte che non esitavano a riconoscere (formalmente) le realtà pluriordinamentali si incastrarono negli ingranaggi di una progettualità politica preoccupata di ridisegnare i propri contorni sovrani, di riconquistare la sua corona senza

¹⁰² E. Ghera, 1974, 344.

¹⁰³ U. Spirito, 1934 (1933), 251.

¹⁰⁴ L. Gaeta, 2016, 582.

¹⁰⁵ F. Carnelutti, 1928, 181.

¹⁰⁶ Carnelutti, precisa che sarebbe erroneo misconoscere l'alto valore dell'interesse superiore della produzione che costituisce elemento di primaria importanza, tanto per il carattere della civiltà contemporanea, quanto per la dignità e la forza della collettività nazionale. Tuttavia, la sua rilevanza, per quanto indiscutibile sul piano politico e sociale, non appare pertinente all'ambito strettamente giuridico.

¹⁰⁷ Il tema del rapporto tra politica e scienza del diritto era stato già sollevato nell'*incipit* di F. Carnelutti, 1928, 181.

¹⁰⁸ F. Carnelutti, 1959, 167, commentando la Prima lettera a Timoteo, I, 9 di San Paolo.

perdere la sua corporatura titanica, parafrasando Capograssi¹⁰⁹. Organizzare una società disarmonica e conflittuale significava, invero, soffocare nella culla il conflitto, trasformando i sindacati «da strumenti di lotta per la difesa di interessi particolaristici, in organi di collaborazione al raggiungimento di fini comuni»¹¹⁰.

Il diritto non era più considerato il prodotto di continui conflitti e atti di pacificazione. Quella «coscienza corporativa»¹¹¹, tanto anelata, finì per essere ammantata da un pervicace bisogno di annullare qualunque forma di potenziale dissidio interno fino a rendere indistinti gli interessi attraverso un reciproco riconoscimento costruito però sulla norma eteronoma, imposto. L'esigenza vitale di coagularsi in gruppi veniva sì riconosciuta, ma attratta nell'orbita di un diritto formale; lo spontaneismo e il conflitto surrogati da nuove istituzioni meglio rispondenti agli interessi generali.

Il rimedio teorizzato, questa volta, per l'avvenire dello Stato, fu quello di assorbire la dimensione collettiva riemersa dai «sotterranei della storia»¹¹².

A quale prezzo?

L'immissione dei sindacati nell'organizzazione statale (de)limitava la loro libertà d'azione.

Cave a consequentiariis.

A un problema eminentemente filosofico, di verità e realtà, venne offerta invece una soluzione tecnica¹¹³.

L'operazione di bonifica altro non era che un tentativo di affievolire la potenza del movimento collettivo, immaginato come l'indomabile mare del nord, in un più quieto lago. Di porre argini, barriere, confini, riversare il mare negli asettici confini di uno spazio ristretto. Renderlo trasparente per poterlo così controllare senza il pericolo di imbattersi in un'onda che muggiva e sferzava quei lidi placidi.

A quel diritto sindacale così concepito era lasciata ben poca autonomia¹¹⁴, come un'ombra costretta dal comandamento del corpo, dal movimento senza il quale non potrebbe proiettarsi. E quella fonte di luce era lo Stato con la sua superficie corporativa.

Superficie politica, ben inteso, in ossequio a una «libertà superiore»¹¹⁵.

Il diritto non può essere ridotto a una macchina, a un semplice meccanismo tecnico che applica norme a fatti. Il diritto autentico nasce dall'uomo, dalla sua capacità di amare, di desiderare il bene dell'altro e, dunque, dalla sua capacità di costruire relazioni giuste¹¹⁶.

¹⁰⁹ Il riferimento è al «povero gigante scoronato» richiamato da G. Capograssi, 1959a (1918), 5.

¹¹⁰ A. Rocco, 1938 (1920), 641-642.

¹¹¹ W. Cesarini Sforza, 1937, 306.

¹¹² P. Grossi, 2000, 173.

¹¹³ G. Capograssi, 1959b (1921), 257.

¹¹⁴ Cfr. M. Martone, 2006, 49 ss.

¹¹⁵ A. Volpicelli, 1932a, 142.

¹¹⁶ G. Tracuzzi, 2014, 6 ss.

«Se gli uomini fossero buoni» e «sapessero amare» non avrebbero bisogno del diritto, di giudici, gendarmi o di farsi la guerra¹¹⁷. Funzione negativa, s'è detto, ma meglio sarebbe considerarla come necessaria «oncologia giuridica»¹¹⁸ che si serve del diritto per unire ciò che l'economia ha diviso.

Per illuminare i cuori pulsanti del conflitto per il conflitto, là dove arde il cieco fuoco della contesa, privo di scopo, feroce nella sua brama d'esistere, il diritto può compiersi solo estinguendo la guerra *lato sensu*, senza per ciò scivolare nella «retorica apocalittica»¹¹⁹. Altra era, invece, la retorica, «abominevole e sconclusionata», che inneggiava alla scomparsa dell'uomo nel diritto¹²⁰. E se alla giustizia – suo fondamento¹²¹ – non si accede che per via dell'amore, allora quest'ultimo è la sola forza capace di spegnere il conflitto. Ma, ascoltando l'eco persistente dell'Opera carneluttiana, era davvero necessario attraversare l'intero labirinto del pensiero per riconoscere una verità così semplice e primordiale?¹²²

6. L'altra metà del dialogo

Dopo la «catastrofe»¹²³ e il suo esilio sulla *costa svizzera*¹²⁴, Carnelutti si ritrovò, *per amore di verità*, a svolgere «l'altra metà del dialogo»¹²⁵ con Francesco Santoro Passarelli.

Una metà che non anelava a ricomporsi per saziare un vuoto. Non colmava. Dischiudeva.

Nemmeno l'aurora costituzionale riuscì a offuscare la linfa vitale che lo animava¹²⁶.

Anche nel nuovo orizzonte democratico, la riflessione fondativa sull'origine e sulla funzione del diritto venne còlta nella drammatica e perenne realtà del conflitto di

¹¹⁷ F. Carnelutti, 2014 (1945), 42 e 113 e Id., 1949a, 63.

¹¹⁸ A. Carnelutti, 2014, 2.

¹¹⁹ Era questa un'altra impietosa critica rivolta da U. Romagnoli, 1996, 379. Carnelutti individua nella guerra una sorta di malattia sociale, che definisce metaforicamente un «cancro» della società (2014 (1945), 43). Sebbene l'uomo agisca spesso spinto da interessi economici che possono portare al conflitto, la guerra stessa rappresenta uno sviluppo patologico e anormale di tali interessi. La pace non è intesa come semplice assenza temporanea di conflitto (che sarebbe soltanto una tregua), ma come un equilibrio stabile basato sul diritto e sulla giustizia. Carnelutti vede nel diritto il rimedio, la cura preventiva capace di impedire lo scoppio dei conflitti e, potenzialmente, di sanarli.

¹²⁰ F. Carnelutti, 1927a, 143.

¹²¹ F. Carnelutti, 1959, 87.

¹²² Sulla sinonimia tra verità e giustizia, v. G. Capograssi, 1959c, 49: «Verità e giustizia sono la stessa cosa. Non tradirle a parole è un mettersi sulla strada di non tradirle nei fatti».

¹²³ Il riferimento è, evidentemente, a G. Capograssi, 1950, 177 ss. Per il filosofo di Sulmona, dopo l'esperienza devastante dei totalitarismi e della guerra mondiale, sulla scienza giuridica gravava il compito di «reintegrare nell'ordine giuridico la vita umana in tutto il suo effettivo contenuto, nel pieno sistema dei suoi fini e interessi vitali, in tutta la ricchezza della sua libertà, dalla vita economica alla suprema vita in Dio».

¹²⁴ F. Carnelutti, 2014 (1945), 29.

¹²⁵ F. Santoro Passarelli, 1949a, 105; F. Carnelutti, 1949b, 213.

¹²⁶ In tal senso, G. Pino, 2018, 18.

interessi¹²⁷, ormai costituzionalizzato. Il diritto non nasce(va) dalla pace. Scaturiva dal *pòlemos*. Non dal consenso, bensì dalla contesa. Nel cuore stesso del dissidio, nella tensione tra bisogni incompatibili, si sprigionava la necessità di una *ordinatio*¹²⁸. In tal senso, il conflitto non rappresentava un accidente del diritto. Era il suo archetipo, una risposta razionale e ordinante a una condizione umana costitutivamente conflittuale.

Per comprendere appieno questa impostazione, è necessario risalire al concetto di interesse, come «situazione favorevole al soddisfacimento di un bisogno»¹²⁹ in rapporto a un determinato bene. Tale concetto¹³⁰, lungi dall'essere un'unità, si articolava nella distinzione, tutt'altro che banale, tra interesse *immediato* e *mediato*. Il primo tendeva direttamente alla soddisfazione del bisogno, nella sua nudità originaria (fame, sete, protezione, libertà). Il secondo, al contrario, era quello che si realizzava attraverso un passaggio intermedio, tramite un bene strumentale non fine a sé stesso (denaro, proprietà, tecnologia). In questa differenza, anche temporale e assiologica, si radicava un'ulteriore complessità del conflitto che emergeva quale fenomeno poliforme, potendosi verificare tra individui oppure, in forma ancor più delicata e pregnante, tra interessi individuali e collettivi, o tra interessi collettivi e pubblici¹³¹.

In questo quadro, Carnelutti introduce proprio queste due figure centrali: l'interesse collettivo e l'interesse pubblico. Il primo appartiene a una pluralità identificabile. Nasce dalla comunanza di situazioni individuali che, pur non esaurendosi nella somma aritmetica dei singoli interessi, ne conserva una prossimità¹³². Diversamente, il secondo è un interesse generale inteso come bene comune, ciò che trascende le singole parti e si impone come orizzonte unificante dell'azione politica e giuridica. Per il soddisfacimento di quest'ultimo, lo Stato agisce, anche contro interessi individuali e collettivi, nel rispetto della legalità e della giustizia sostanziale. Da questa esigenza sorge l'ordinamento giuridico quale risposta al bisogno fondamentale di pace. Esso si configura come un «interesse esterno», la «causa del diritto»¹³³, tradottosi in norme, comandi, istituzioni, procedure.

Una volta operata tale distinzione, la questione che si imponeva era la seguente: le norme che disciplinano i conflitti collettivi di lavoro rientravano nell'ambito del diritto strumentale ovvero dovevano essere ricondotte alla sfera del diritto materiale?¹³⁴

¹²⁷ Il rapporto tra dramma e conflitto è richiamato da F. Carnelutti, 1941, 69-70 attraverso una citazione di Shaw.

¹²⁸ Su tale concetto, *amplius* P. Grossi, 2004, *passim*.

¹²⁹ F. Carnelutti, 1936, 8.

¹³⁰ F. Carnelutti, 1943, 58-59.

¹³¹ In ciascuna di queste configurazioni, la contesa si radica in una scarsità strutturale: scarsità di risorse, di beni, di tempo, di opportunità. Non tutto può essere dato a tutti, e neppure tutto può essere conseguito dal singolo in modo simultaneo. È qui che si rivela, con assoluta evidenza, la necessità del diritto, inteso come tecnica ordinativa della convivenza, come strumento attraverso il quale la società tenta di trasformare la forza in giustizia, la necessità in equità.

¹³² F. Carnelutti, 1949c, 10.

¹³³ F. Carnelutti, 1936, 14.

¹³⁴ F. Carnelutti, 1930c, 209.

La vera sfida non stava semplicemente nell'individuare chi aveva ragione e chi torto. Risiedeva nel comporre il conflitto secondo un criterio superiore, che non poteva essere altro che la giustizia. Comporre non rivelava semplicemente il desiderio di sopprimere il conflitto o di risolverlo nel senso di annullare una delle parti. Significava riconoscere entrambi gli interessi come meritevoli di tutela e collocarli in un ordine gerarchico per renderli compatibili. La giustizia, sotto questo profilo, era il criterio di armonizzazione tra pretese plurali e spesso antitetiche, la bussola che guidava l'interprete e il legislatore nella valutazione degli interessi in gioco.

In questo scenario, le due metà del dialogo presero a distanziarsi con passo deciso dopo il riconoscimento dello sciopero quale diritto costituzionalmente garantito. Giunti a un bivio, dischiusero traiettorie teoriche profondamente divergenti.

Carnelutti descrive lo sciopero come una «malattia», «un atto antiggiuridico»¹³⁵, sintomo di un disagio profondo, strutturale, della società moderna¹³⁶. Manifestazione di crisi nei rapporti tra capitale e lavoro, tra potere e diritto, tra comando e consenso. Alla stregua di tale impostazione, non è il fenomeno in sé a essere condannato, ma la condizione sociale che lo rende necessario. Lo sciopero è, dunque, la «guerra intersindacale», patologia della convivenza civile che si rivela quando il dialogo è insufficiente, allorché le strutture normative non riescono più a contenere il conflitto. Rifiuta l'idea della celebrazione in sé dello sciopero. Non è un diritto sacro in astratto, né un feticcio ideologico. Piuttosto, lo riconosce come uno strumento, cioè un mezzo giuridico-politico per far valere una rivendicazione. È espressione di un conflitto reale, ma non è fine a sé stesso. Non risolve il conflitto. Lo esprime in modo visibile, talvolta traumatico, creando un'occasione per risanarlo attraverso il diritto. La sua legittimità, quindi, dipende non dall'atto in sé, ma dal fine che persegue¹³⁷. Nella sua visione personalista e cristiana del diritto, la società non può vivere senza conflitti. Tuttavia, il diritto ha il dovere di assorbirli e guidarli verso la composizione. Se non si vuol cadere nell'equivoco del «sindacalismo in scatola [...], addomesticato, tenuto a guinzaglio»¹³⁸ è necessario, dunque, smascherare l'illusione di una pace senza istituzioni. Il contratto e l'arbitrato volontario sono tentativi nobili, ma destinati a fallire in mancanza di un'autorità stabile, impersonale, capace di imporsi indipendentemente dalla volontà dei soggetti.

¹³⁵ F. Carnelutti, 1949c, 1 e 13.

¹³⁶ Come rilevato da G. Pino, 2018, 30 la posizione di Carnelutti non era isolata, né reazionaria.

¹³⁷ Carnelutti evidenzia una funzione teleologica che anima lo sciopero, quale strumento di rivendicazione ordinato e razionalmente orientato verso il riequilibrio dei rapporti contrattuali. Se la rivendicazione è giusta, lo sciopero può assumere un valore positivo; se è arbitraria, può diventare una forma di sopruso o di abuso di potere da parte dei lavoratori: F. Carnelutti, 1949c, *passim*.

¹³⁸ F. Carnelutti, 1949b, 213.

In tal senso, scorgere nel divieto di sciopero il fine primigenio¹³⁹ è scambiare il frutto per il seme. Esso non è, invero, che l'eco di una causa più remota: l'intento di liberare il regolamento collettivo dalla morsa della crisi¹⁴⁰.

Nel suo intervento al Convegno Nazionale di Studi Sindacali del 1949, Francesco Santoro Passarelli assume, invece, un approccio di valorizzazione piena dei corpi intermedi e della loro autonomia¹⁴¹ attraverso il riconoscimento di un vero e proprio diritto soggettivo di sciopero, dotato di contenuto precettivo immediato. Alle critiche di Carnelutti sull'incapacità di cogliere la vitalità, la complessità e la realtà effettiva del movimento sindacale, Santoro Passarelli afferma che la sola scatola in cui è racchiuso il sindacato è la Costituzione¹⁴². Lo inserisce nel sistema dei diritti fondamentali, riconoscendogli una funzione ordinativa nel contesto democratico. In altre parole, se Carnelutti si concentra sulla natura e sul significato dello sciopero, Santoro Passarelli sulla funzione giuridica e costituzionale dello stesso.

In ogni caso, il dissenso non riguardava unicamente la legittimità o la funzione dello sciopero, ma si radicava in una diversa lettura della struttura del conflitto collettivo: da un lato, come manifestazione episodica di tensioni economico-sociali; dall'altro, come fenomeno strutturale da incanalare entro schemi stabili di regolazione, mediante istituti giuridici capaci di conferirgli riconoscimento ordinamentale e funzione sistemica. Una frattura silenziosa, profonda, simile – nuovamente ci aiuta il monco di Lepanto – a quella che separa il Cavaliere dalla triste figura da Sancho Panza. Là dove l'uno vedeva un atto eroico di resistenza contro l'ingiustizia, l'altro scorgeva l'inutile rovina di un ordine già fragile. Così, nel medesimo evento, si rifrangevano due visioni incompatibili, come specchio che, pur rivolto allo stesso oggetto, offre immagini diverse a seconda dell'angolazione.

Per Carnelutti, la realizzazione della pace sociale rappresenta il fine ultimo del diritto. Si attua attraverso un percorso graduale di civilizzazione del conflitto. In tale prospettiva, la giuridicità non si impone immediatamente con la forza. Si sviluppa progressivamente, passando dalla spontaneità dell'accordo alla coercizione della decisione giudiziaria, secondo una logica di crescente istituzionalizzazione.

Il primo livello di composizione del conflitto è costituito dall'accordo collettivo tra i sindacati e i datori di lavoro, attraverso la stipulazione del contratto collettivo. La pace è il frutto dell'autonomia negoziale, ossia della capacità delle parti di autodeterminarsi mediante un'intesa fondata sul reciproco riconoscimento. Il diritto, qui, funge da cornice

¹³⁹ «La verità è che il congegno tecnico-processuale adatto a comporre il conflitto collettivo è sempre stato per lui l'obiettivo minore. A Carnelutti interessa il divieto di scioperare»: U. Romagnoli, 2009, 287.

¹⁴⁰ «Se esiste un giudice è perché non ci sia la guerra, e l'istituzione del giudice implica l'abolizione della guerra»: F. Carnelutti, 1945, 72.

¹⁴¹ Un ruolo di rilievo nell'elaborazione del concetto di «autonomia collettiva» è attribuibile, *in primis*, al Carnelutti della *Teoria del regolamento collettivo dei rapporti di lavoro*. Com'è noto, la modalità con cui tale concetto venne successivamente rielaborato da Francesco Santoro Passarelli diede origine alla nota polemica tra i due autori. Cfr. B. Veneziani, G. Vardaro, 1987, 443.

¹⁴² F. Santoro Passarelli, 1949b, 168.

regolativa, ma non interviene direttamente nella definizione delle condizioni di lavoro, che rimangono affidate alla libera concertazione.

Qualora non vi sia «coincidenza di intenzioni»¹⁴³, si apre il secondo livello, con il ricorso a strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, quali la conciliazione e l'arbitrato facoltativo. In questo frangente, pur permanendo la volontarietà della partecipazione, il conflitto viene affidato a un terzo imparziale. Si tratta di una mediazione giuridicamente orientata, che mira a ricomporre la frattura senza dover giungere alla coazione, ma con un maggiore grado di formalizzazione rispetto al livello precedente. La logica resta ancora non coercitiva, ma si fa più istituzionalizzata. Canelutti vede in queste forme un momento di pedagogia giuridica delle parti, una sorta di ponte tra libertà e autorità, che prepara alla fase successiva in caso di insuccesso.

Tale livello è fondato sull'autonomia e sull'accordo volontario. La pace nasce dalla composizione spontanea degli interessi contrapposti. Qui si manifesta la fiducia nella capacità dei soggetti sociali di autoregolarsi, senza bisogno dell'intervento dell'autorità giudiziaria.

Infine, se la mediazione fallisce, la pace viene imposta con la forza del diritto¹⁴⁴, con la decisione del giudice. Il livello più alto di intervento autoritativo dello Stato attraverso la funzione pacificatrice del processo, inteso non come mero strumento tecnico, ma come forma elevata di giustizia istituzionale.

Castigare la guerra è, infatti, solo la «metà del diritto; la seconda metà si occupa di trovarle un surrogato», vale a dire un giudizio che disponga della forza per farsi rispettare¹⁴⁵.

All'interno di questa trama concettuale, la via giudiziale è un *salto macroscopico*¹⁴⁶, si presenta solo come l'estremo presidio della giustizia, «l'ultimo scalino», un «rimedio eroico»¹⁴⁷ – al pari dell'intervento legislativo¹⁴⁸ – giacché non è opera da poco «agire come una bilancia di precisione» e disporre di quella «squisita sensibilità» che naturalmente alberga nelle parti direttamente coinvolte¹⁴⁹.

Da qui, quella prudenza manifestata verso la magistratura del lavoro in epoca corporativa, nella consapevolezza di quanto arduo fosse dar vita a un processo collettivo

¹⁴³ F. Canelutti, 1954c, 34.

¹⁴⁴ Si assiste alla sostituzione della forza privata con la forza pubblica.

¹⁴⁵ F. Canelutti, 1949c, 11: «Il problema della guerra si presenta [...] in termini profondamente diversi secondo che vi sia o no la possibilità di surrogarla con il giudizio come mezzo per ottenere la risoluzione del conflitto di interessi, che ne costituisce la sostanza. Solo a patto che l'ambiente sociale non permetta la formazione del giudizio, la guerra, in certi casi, può essere ammessa. Quando vi sia, invece, possibilità del giudizio, ammettere la guerra si risolve nella negazione del diritto» (12). In altre pagine, ricorda che «la legge è la rappresentazione finita, quale soltanto è possibile alla nostra finitezza, di quell'infinito, che è l'ordine, e il giudizio è il tramite, per il quale ci è concesso di attingere all'infinito» (F. Canelutti, 1959, 236).

¹⁴⁶ F. Canelutti, 1953, 13.

¹⁴⁷ F. Canelutti, 1927c, 65.

¹⁴⁸ Ivi, 38.

¹⁴⁹ Ivi, 64.

capace di garantire la «giustizia delle decisioni»¹⁵⁰, si scioglie, invece, di fronte alla possibile riduzione della sovranità statale a vantaggio dell'autonomia dei gruppi professionali¹⁵¹.

Carnelutti, sempre in quella chiave teleologica prima richiamata, riconosce lo sciopero come diritto, seppur quale *extrema ratio*: «prima di ammetterlo bisogna avere esaurito ogni sforzo per cercar di sostituire alla violenza e alla guerra la giustizia e la pace»¹⁵².

7. E io non scenderò più. Per non concludere

Nel tentare di penetrare l'orizzonte speculativo di Francesco Carnelutti una conclusione potrebbe apparire come un atto d'ardita presunzione, giacché il suo contributo si dispiega come un itinerario aperto, percorso da un'inquietudine – feconda e inappagata – che sempre interroga, rilancia, invoca. Accennare a una (possibile) conclusione rischia allora di tradire la natura stessa del suo pensiero. Che si fa ascolto del mistero, proiezione verso l'oltre, dialogo silenzioso tra il diritto e l'abisso umano. Più che giungere a una fine, chi si accosta alla sua Opera si trova dinanzi a una soglia, un varco che esorta a proseguire la ricerca. Nella consapevolezza di quella «strana ricompensa» che è la «*miseria*» del diritto¹⁵³.

Riprendendo la metafora calviniana, Carnelutti una volta salito sull'albero del diritto non scese più. E se oggi il giuslavorista vuole comprendere la portata e l'attualità delle sue riflessioni, non può che seguirlo su quei «rami». Riconoscere dall'alto quanto il diritto possa ancora offrire alla società e, al contempo, rammentare con lui l'*insufficienza* delle sue promesse. Solo a quella quota, infatti, si dischiudono tanto la vastità del paesaggio giuridico quanto il dovere di continuare a rimodellarlo.

Da quella vetta, la tragedia del conflitto non risiede solo nella violenza che lo accompagna, ma anche nell'incomprensione che lo precede: l'invisibile punto di rottura in cui l'altro, non più interlocutore, diventa enigma, errore, ostacolo.

Qui l'intuizione di Carnelutti segna un punto di svolta teorico e sistematico. Il conflitto non è fine a sé stesso, ma figura provvisoria di un ordine superiore. È tensione che anela la pace, *via crucis* della giuridicità, orientata – teleologicamente – alla

¹⁵⁰ Ivi, 68.

¹⁵¹ F. Carnelutti, 1949c, 14.

¹⁵² F. Carnelutti, 1949b, 220. Invero, non dissimili, ma in una differente valorizzazione dell'enunciato costituzionale, F. Santoro Passarelli, 1961c (1949), 202.

¹⁵³ Scrive F. Carnelutti, 1965a, 2: «Non dico che il diritto non mi abbia ricompensato; ma è stata una strana ricompensa quella di rivelarmi, al fine, la sua miseria. Io non l'ho amato meno per questo poiché sono i miseri più di ogni altro che richiamano l'amore; ma ho perduto sul suo conto le illusioni. Il colmo del mio sapere intorno ad esso è stato quello di riconoscere la sua necessità e, insieme, la sua insufficienza».

ricomposizione. Solo attraversando il dissidio il diritto può farsi strumento di redenzione dell'uomo.

«E io non scenderò più! E mantenne la parola»¹⁵⁴.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

CALVINO Italo, 1957, *Il Barone rampante*. Einaudi, Torino.

CAMUS Albert, 2011 (1951), *L'uomo in rivolta*, trad. it. Liliana Magrini. Bompiani, Milano.

CAPOGRASSI Giuseppe, 1950, «Il diritto dopo la catastrofe». In *Jus*, vol. 1, 177-207.

CAPOGRASSI Giuseppe, 1959a (1918), «Saggio sullo Stato». In Id., *Opere*, I, Giuffrè, Milano, 3-150.

CAPOGRASSI Giuseppe, 1959b (1921), «Riflessioni sull'autorità e la sua crisi». In Id., *Opere*, I, Giuffrè, Milano, 151-404.

CAPOGRASSI Giuseppe, 1959c (1950), «La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il suo significato». In Id., *Opere*, vol. V, 35-50.

CARNELUTTI Francesco, 1909a, «Un surrogato della legge sul contratto di impiego (a proposito delle norme della Camera di Commercio di Milano sul contratto di impiego commerciale)». In *Rivista di diritto commerciale*, vol. VII, 275-297.

CARNELUTTI Francesco, 1909b, «Sul contratto di lavoro relativo ai pubblici servizi assunti da imprese private». In *Rivista di diritto commerciale*, vol. VII, 416-435.

CARNELUTTI Francesco, 1911, «Le nuove forme di intervento dello Stato nei conflitti collettivi di lavoro». In *Rivista di diritto pubblico*, 406-413.

CARNELUTTI Francesco, 1913, «Introduzione». In Id., *Infortuni sul lavoro. Studi*, vol. 1, VII-XV. Athenaeum, Roma.

CARNELUTTI Francesco, 1927a, «Il nuovo diritto del lavoro e la dottrina». In *Rivista di diritto processuale civile*, vol. 1, 142-144.

¹⁵⁴ I. Calvino, 1957, 19.

CARNELUTTI Francesco, 1927b, «Sindacalismo». In *Il diritto del lavoro*, vol. 1, 4-9.

CARNELUTTI Francesco, 1927c, *Teoria del regolamento collettivo dei rapporti di lavoro*. Cedam, Padova.

CARNELUTTI Francesco, 1928, «Contratto collettivo». In *Il diritto del lavoro*, vol. 1, 181-185.

CARNELUTTI Francesco, 1930b, «Il diritto corporativo nel sistema del diritto pubblico italiano». In *Atti del primo convegno di studi sindacali e corporativi. Relazioni*. Edizioni di Diritto del lavoro, Roma, vol. I, 35-61.

CARNELUTTI Francesco, 1930c, «Repliche». In *Atti del primo convegno di studi sindacali e corporativi. Relazioni*. Edizioni di Diritto del lavoro, Roma, vol. I, 207-217.

CARNELUTTI Francesco, 1931, «Il corporativismo è metodo o programma?». In *Pagine Libere*, vol. 6-9, 80-82.

CARNELUTTI Francesco, 1932a, «Intervento». In *Atti del secondo convegno di studi sindacali e corporativi* (Ferrara, 5-8 maggio 1932), vol. II. *Discussioni*, Tipografia del Senato, Roma, 75-83.

CARNELUTTI Francesco, 1932b, «Nuove riflessioni sul comando collettivo». In *Archivio di Studi Corporativi*, vol. III, 145-157.

CARNELUTTI Francesco, 1936, *Sistema di diritto processuale civile, I, Funzione e composizione del processo*. Cedam, Padova.

CARNELUTTI Francesco, 1941, *La strada*. Tuminelli, Roma-Milano.

CARNELUTTI Francesco, 1942, *Melodie*, vol. I. Tuminelli, Roma-Milano.

CARNELUTTI Francesco, 1943, *Introduzione allo studio del diritto*. Foro italiano, Roma.

CARNELUTTI Francesco, 1946, *Teoria generale del diritto*, II edizione. Foro italiano, Roma.

CARNELUTTI Francesco, 1947, *Dialoghi con Francesco*. Tumminelli, Roma.

CARNELUTTI Francesco, 1949a, «Ius iungit». In *Rivista di diritto processuale*, vol. IV, 57-63.

CARNELUTTI Francesco, 1949b, «Stato moderno: stato corporativo». In *Pagine libere*, vol. 9-11, 213-220.

CARNELUTTI Francesco, 1949c, «Sciopero e giudizio». In *Rivista di diritto processuale*, 1-14.

CARNELUTTI Francesco, 1949d, «Torniamo al giudizio». In *Rivista di diritto processuale*, vol. 3: 165-174.

CARNELUTTI Francesco, 1951, *Teoria generale del diritto*, III edizione. Foro italiano, Roma.

CARNELUTTI Francesco, 1953, *Tempo perso*, vol. II. Zuffi, Bologna.

CARNELUTTI Francesco, 1954a, «Capitale e lavoro (schema per un lavoro)». In *Rivista di diritto del lavoro*, vol. 1, 1-7.

CARNELUTTI Francesco, 1954b, *Come nasce il diritto*. Edizioni Radio Italiana, Torino.

CARNELUTTI Francesco, 1954c, «La via della salvezza». In *Atti del terzo Congresso nazionale di diritto agrario* (Palermo, 19-23 ottobre 1952), 25-41. Giuffrè, Milano.

CARNELUTTI Francesco, 1958, *Figure del Vangelo*, Sansoni, Firenze.

CARNELUTTI Francesco, 1963, *Tempo perso*, vol. II. Sansoni, Firenze.

CARNELUTTI Francesco, 1960, *Il discorso della libertà (sul Vangelo di Giovanni)*. Sansoni, Firenze.

CARNELUTTI Francesco, 1965a, «Lettera agli amici». In *Rivista di diritto processuale*, vol. XX, 1-3.

CARNELUTTI Francesco, 1965b, «Verità, dubbio, certezza». In *Rivista di diritto processuale*, vol. XX: 4-9.

CARNELUTTI Francesco, 2014 (1945), *La guerra e la pace*, a cura di Gianluca Tracuzzi. Giappichelli, Torino.

CARNELUTTI Alessandro, 2014, «Prefazione». In Francesco Carnelutti, *La guerra e la pace*, a cura di Gianluca Tracuzzi, 1-3. Giappichelli, Torino.

CESARINI SFORZA Widar, 1937, *Libertà contrattuale e ordine corporativo*. In *Il Diritto del lavoro*, vol. XI, 305-312.

COSTA Paolo, 2009, «Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell'Italia repubblicana». In *Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana. Materiali dall'incontro di studio*, a cura di Gian Guido Balandi, Giovanni Cazzetta, 21-84. Giuffrè, Milano.

CROCE Benedetto, 2016 (1908), «Obiezioni intorno alla mia teoria del diritto». In Id., *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, 66-85. Giuffrè, Milano.

GAETA Lorenzo, 1994, «Pubblico e privato alle origini del diritto del lavoro. Storie di uomini e di schieramenti». In *Lavoro e diritto*, vol. 2, 207-222.

GAETA Lorenzo, 2016, «La terza dimensione del diritto: legge e contratto collettivo nel Novecento italiano». In *Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, vol. 4, 573-617.

GAROFALO Mario Giovanni, 1992, «Le ambiguità del corporativismo e il sindacato fascista». In *Rivista giuridica del lavoro*, vol. 1, 93-105.

GHERA Edoardo, 1974, *Considerazioni sulla giurisprudenza in tema di sciopero*. Giuffrè, Milano.

GRAGNOLI Enrico, 2021, *Il contratto nazionale nel lavoro privato italiano*. Giappichelli, Torino.

GROSSI Paolo, 2000, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*. Giuffrè, Milano.

GROSSI Paolo, 2004, *L'ordine giuridico medievale*. Laterza, Bari.

GROSSI Paolo, 2005, *Mitologie giuridiche della modernità*, II edizione Giuffrè, Milano.

GROSSI Paolo, 2014, *Nobiltà del diritto. Profili dei giuristi*, II. Giuffrè, Milano.

HAURIOU Maurice, 2019 (1925), *La teoria dell'istituzione e della fondazione (saggio di vitalismo sociale)*, trad. it. Andrea Salvatore. Quodlibet, Macerata.

JHERING Rudolf, 1989 (1872), *La lotta per il diritto e altri saggi*, trad. it. Roberto Racinaro. Giuffrè, Milano.

LO GIUDICE Alessio, 2023, *Il dramma del giudizio*. Mimesis, Milano.

LOTMAR Philipp, 2020 (1892), «Del diritto che è nato con noi e la giustizia». In *La giustizia e gli altri scritti*, a cura di Iole Fagnoli, Luca Nogler, 13-94. Giuffrè, Milano.

LYON-CAEN Gérard, 1951, «I fondamenti storici e razionali del diritto del lavoro». In *Rivista giuridica del lavoro*, vol. 1, 73-81.

MARTONE Michel, 2006, *Governo dell'economia e azione sindacale*. Cedam, Padova.

MENGONI Luigi, 2001, *Il contratto di lavoro*. In ID., a cura di Mario Napoli, Milano, Vita&Pensiero.

MONTANARI Bruno, 1979, *Teoria e prassi nelle dottrine giussindacali*. Giuffrè, Milano.

ORLANDO Vittorio Emanuele, 2006 (1924), «Lo Stato sindacale nella letteratura giuridica contemporanea». In *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 162-173.

PANUNZIO Sergio, 1906, *Il socialismo giuridico. Esposizione critica*. Moderna, Genova.

PANUNZIO Sergio, 1923, «Stato e sindacati». In *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, vol. 1, 1-20.

PERA Giuseppe, 1996, «Francesco Carnelutti giuslavorista». In *Rivista italiana di diritto del lavoro*, vol. 2, 107-112.

PERSIANI Mattia, 1966, *Contratto di lavoro e organizzazione*. Cedam, Padova.

PINO Giovanni, 2018, «Le stagioni di Francesco Carnelutti e la ricostruzione pubblicistica del diritto sindacale». In *Labor*, vol. 1, 17-33.

RAMACCI Fabrizio, 1986, «Il senso del tempo nell'opera di Francesco Carnelutti». In *Rivista di diritto processuale*, vol. 2-3, 526-535.

RANELLETTI Oreste, 2006 (1920), «I sindacati e lo Stato». In *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 125-143.

REDENTI Enrico, 1962 (1906), «Sulla funzione delle magistrature industriali. Introduzione al Massimario della giurisprudenza dei probiviri». In ID., *Scritti e discorsi di mezzo secolo*, I. Giuffrè, Milano, 577-647.

ROCCO Alfredo, 1938 (1920), «Crisi dello Stato e sindacati». In ID., *Scritti e discorsi politici*, vol. II, *La lotta contro la reazione antinazionale (1919-1924)*. Giuffrè, Milano, 631-645.

ROMAGNOLI Umberto, 1996, «Francesco Carnelutti e il diritto del lavoro». In *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 419-444.

ROMAGNOLI Umberto, 1997, «Francesco Carnelutti (1879-1965)». In *Lavoro e Diritto*, vol. 1, 121-126.

ROMAGNOLI Umberto, 2009, «Francesco Carnelutti, giurista del lavoro». In *Lavoro e diritto*, vol. 3, 373-401.

ROMAGNOLI Umberto, 2011, «Diritto del lavoro». In *Enciclopedia del diritto, Annali*, IV. Giuffrè, Milano, 422-447.

ROMANO Santi, 1947, *Frammenti di un dizionario giuridico*. Giuffrè, Milano.

SANTORO PASSARELLI Francesco, 1949a, «Composizione dei conflitti collettivi di interesse». In *Convegno Nazionale di Studi Sindacali (28-29 e 30 ottobre 1949), Atti Ufficiali*. Tip. Pinto, Roma, 97-105.

SANTORO PASSARELLI Francesco, 1949b, «Replica». In *Convegno Nazionale di Studi Sindacali (28-29 e 30 ottobre 1949), Atti Ufficiali*, Tip. Pinto, Roma, 168-169.

SANTORO PASSARELLI Francesco, 1952, *Nozioni di diritto del lavoro*, VI edizione. Jovene, Napoli.

SANTORO PASSARELLI Francesco, 1961a (1947), «Spirito del diritto del lavoro». In ID., *Saggi di diritto civile*, II, Jovene, Napoli, 1069-1076.

SANTORO PASSARELLI Francesco, 1961b (1951), «Stato e sindacati». In ID., *Saggi di diritto civile*, I, Jovene, Napoli, 127-137.

SANTORO PASSARELLI Francesco, 1961c (1949), *Autonomia collettiva, giurisdizione, diritto di sciopero*. In ID., *Saggi di diritto civile*, I, Jovene, Napoli, 177-204.

SANTORO PASSARELLI Giuseppe, 2016, «Il diritto del lavoro di Francesco Carnelutti». In *Diritto delle relazioni industriali*, vol. 4, 1009-1051.

SPIRITO Ugo, 1934 (1933), «Verso la fine del sindacalismo?». In ID., *Capitalismo e corporativismo*.

TARELLO Giovanni, 1974, «Profili di giuristi italiani contemporanei: Francesco Carnelutti ed il progetto del 1926». In *Materiali per una storia della cultura giuridica*, vol. IV, 497-598.

TORTORI Alfredo, 1895, «Individualismo e socialismo nella riforma del diritto privato». In *La scienza del diritto privato*, vol. III, 567-596.

TRABUCCHI Alberto, 1980, «Carnelutti giurista del secolo». In *Rivista di Diritto civile*, vol. 3, 213-217.

TRACUZZI Gianluca, 2014, *Introduzione. Amor vincit omnia*. In Francesco Carnelutti, *La guerra e la pace*, a cura di Gianluca Tracuzzi, 1-3. Giappichelli, Torino.

TRACUZZI Gianluca, 2023a, «Carnelutti e il cinematografo». In *L'Ircocervo*, vol. 2: 71-82.

TRACUZZI Gianluca, 2023b, «La strada di Francesco Carnelutti. Nota introduttiva». In *L'Ircocervo*, vol. 1, 2-26.

VADALÀ-PAPALE Giuseppe, 1882, *Darwinismo naturale e darwinismo sociale. Schizzi di scienza sociale*. Loescher, Roma-Torino-Firenze.

VENEZIANI Bruno, VARDARO Gaetano, 1987, «La rivista di diritto commerciale e la dottrina giuslavorista delle origini». In *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, vol. 16, 441-483.

VOLPICELLI Arnaldo, 1932a, «I presupposti scientifici dell'ordinamento corporativo. Prime linee di una teoria generale del diritto corporativo». In *Nuovi studi di diritto, economia, politica*, vol. VI, 100-123.

VOLPICELLI Arnaldo, 1932b, «Corporativismo e problemi fondamentali di Teoria generale del diritto. Nuova replica al prof. Carnelutti». In *Archivio di studi corporativi*, vol. III, 609-636.